

Senato della Repubblica  
XVII legislatura

Regolamento del Gruppo  
"ARTICOLO 1 - MOVIMENTO  
DEMOCRATICO E PROGRESSISTA".

Approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 7 marzo 2017.

# **REGOLAMENTO**

## **Art. 1 - Costituzione del Gruppo**

1. Il Gruppo "ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA" è costituito dai Senatori che vi hanno aderito in data 28 febbraio 2017, a norma dell'articolo 14 del Regolamento del Senato.
2. Le ammissioni di altri Senatori sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo.

## **Art. 2 - Principi di funzionamento del Gruppo**

1. Il Gruppo riconosce e valorizza il pluralismo interno nella convinzione che il continuo confronto tra ispirazioni diverse sia fattore di arricchimento del comune progetto politico.
2. Il Gruppo stabilisce rapporti di cooperazione e partecipazione con associazioni, centri di ricerca e movimenti e promuove forme di consultazione diretta dei cittadini. Il Gruppo favorisce inoltre l'istituzione di forme di collegamento dei propri Senatori con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale.
3. Il Gruppo riconosce e garantisce la libertà di coscienza dei Senatori, con particolare riferimento alla incidenza delle convinzioni etiche o religiose dei singoli nella sfera delle decisioni politiche.
4. L'Assemblea è l'organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica.
5. Su questioni che riguardano i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e le convinzioni etiche di ciascuno, i singoli Senatori possono votare in modo difforme dalle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo ed esprimere eventuali posizioni dissenzienti nell'Assemblea del Senato a titolo personale, previa informazione al Presidente del Gruppo.
6. I Senatori del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e di prendere parte alle relative votazioni. Le assenze devono essere autorizzate dal Segretario d'Aula e, se ingiustificate e reiterate, sanzionate dall'Assemblea.

### **Art. 3 - Organi del Gruppo**

1. Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Tesoriere;
- d) l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente, il Tesoriere e i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica fino alla conclusione della legislatura.

### **Art. 4 - Assemblea**

1. L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) entro trenta giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento del Gruppo;
- c) delibera sulle questioni relative alla linea politica e all'azione parlamentare del Gruppo, nonché sulle questioni generali attinenti all'organizzazione;
- d) su proposta del Tesoriere, approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo 16-bis del Regolamento del Senato.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero, obbligatoriamente su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Gruppo. In tali casi la richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre il settimo giorno dal ricevimento della richiesta.

4. L'Assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti.

### **Art. 5. - Presidente**

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo. In caso di parità, prevale il/la più anziano/a.
2. Il Presidente:
  - a) rappresenta il Gruppo;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza;
  - c) trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto annuale di esercizio, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato dal giudizio della società di revisione di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato;
  - d) svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato e dal Regolamento di contabilità dei Gruppi;
  - e) informa periodicamente l'Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate.

### **Art. 6. - Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere e i Segretari.
2. Il numero dei Segretari è determinato in relazione al numero dei senatori iscritti al Gruppo:
  - a) fino a venti iscritti l'Assemblea elegge un segretario;
  - b) oltre venti iscritti elegge due segretari;

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed i Segretari sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni per schede. Ciascun componente del Gruppo scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi

dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

4. L'Ufficio di Presidenza:

- a) coordina l'attività del Gruppo su proposta del Presidente;
- b) cura i rapporti con gli altri Gruppi parlamentari del Senato;
- c) mantiene un costante collegamento con il Gruppo "ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA della Camera dei Deputati e con la delegazione presso i Gruppi del Parlamento europeo.

5. L'Ufficio di Presidenza è l'organo responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo. Nell'ambito di esso, tali funzioni sono svolte dal Tesoriere.

6. Tra i Segretari il Presidente individua il Segretario d'Aula..

7. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza dovrà essere rispettato l'equilibrio di genere.

### **Art. 7 - Responsabili di Commissione**

- 1. I Senatori appartenenti al Gruppo, sentito il Capogruppo, designano nelle Commissioni e nelle Giunte di cui fanno parte, i Responsabili del Gruppo.
- 2. Il Responsabile del Gruppo in Commissione:
  - a) mantiene i collegamenti con il Presidente del Gruppo;
  - b) coordina l'attività dei Senatori del Gruppo in Commissione, promuovendo la collegialità delle decisioni;

### **Art. 8 - Principi amministrativi e contabili**

- 1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
  - a) dai contributi erogati dal Senato ai sensi e con le modalità del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 135/2013, e delle altre deliberazioni del Consiglio di Presidenza;

- b) dalle donazioni a favore del Gruppo, a condizione che sia annotata l'identità del donante;
  - c) dalle attività che ne costituiscono il patrimonio.
2. Le spese del Gruppo sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali indicati dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato. Le spese e le alienazioni di cespiti devono essere approvate dall'Assemblea.
  3. E' vietata la distribuzione in qualunque modo di avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. L'Assemblea del Gruppo approva, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto di esercizio annuale.
  5. Il rendiconto di esercizio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, ed è redatto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari.

### **Art. 9 - Organi responsabili della gestione amministrativa e contabile**

1. All'amministrazione del Gruppo provvede il Tesoriere, in attuazione degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Il Tesoriere:
  - a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea;
  - b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
  - c) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
  - d) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo ed operare sugli stessi;

- e) su autorizzazione del Presidente del Gruppo, provvede alla trasmissione del rendiconto di esercizio annuale alla società di revisione legale di cui all'articolo 16-*bis* del Regolamento del Senato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo;
  - f) sovrintende all'attività del Direttore amministrativo di cui al comma 3.
3. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa relazione del Tesoriere, è conferito l'incarico di Direttore amministrativo del Gruppo a persona di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile. L'incarico ha una durata non inferiore a sei mesi ed è rinnovabile.
4. Il Direttore amministrativo è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo. A tal fine, egli:
- a) sovrintende all'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
  - b) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche; a tal fine, è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo;
  - c) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal tesoriere o dall'Assemblea;
  - d) è responsabile della tenuta della contabilità e della conservazione della documentazione amministrativa, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari;
  - e) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
5. La funzione di Direttore amministrativo è incompatibile con la funzione di Tesoriere.

### **Art. 10 - Trasparenza e pubblicità**

1. Il Gruppo si dota di un proprio sito web, all'interno del quale sono pubblicati e resi liberamente consultabili i seguenti dati e documenti:
- a) il Regolamento del Gruppo;

- b) l'organizzazione interna del Gruppo, con riferimento alla composizione degli organi interni e alla titolarità degli incarichi ricoperti nell'ambito degli organi stessi;
- c) l'organigramma degli uffici del Gruppo;
- d) i rendiconti annuali di esercizio, i bilanci di previsione e le relazioni di gestione approvati dall'Assemblea del Gruppo, per i quali sia stata deliberata la conformità ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di contabilità dei Gruppi;
- e) ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità a tal fine stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato.

### **Art. 11 – Sanzioni**

1. L'Assemblea, su proposta del Presidente, in caso di assenze ingiustificate e reiterate o per gravi violazioni del presente Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:
- a) richiamo orale;
  - b) richiamo scritto;
  - c) esclusione dal Gruppo.

### **Art. 12 - Modificazioni del Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato soltanto con deliberazione della Assemblea assunta, con voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.